

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3398/91 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1991

relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti e recante modificazione del regolamento (CEE) n. 569/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(4)</sup>, stabilisce le condizioni di reimmisione sul mercato del latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento; che esistono attualmente alcune possibilità di smaltire le scorte pubbliche di tale prodotto, grazie alla situazione di mercato del latte scremato in polvere, caratterizzata da una diminuzione dei quantitativi disponibili, in particolare per la fabbricazione di alimenti composti per vitelli; che è pertanto opportuno, onde garantire l'approvvigionamento di quest'industria, procede alla vendita di latte scremato in polvere proveniente dall'ammasso pubblico;

considerando che, per quanto concerne l'utilizzazione prescritta, occorre far riferimento alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti per il latte scremato trasformato in alimenti composti e per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3480/90<sup>(6)</sup>;

considerando che, onde garantire pari accesso a tutti gli acquirenti, un prezzo di vendita che rifletta le condizioni di mercato e un controllo adeguato dei quantitativi in oggetto, occorre applicare la procedura di gara permanente;

considerando che è d'applicazione il regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti

dall'intervento<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3380/91<sup>(8)</sup>, e che pertanto il relativo allegato dev'essere completato di conseguenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Si procede, alle condizioni previste dal presente regolamento, alla vendita di latte scremato in polvere acquistato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 ed entrato all'ammasso prima di una data da determinare.

*Articolo 2*

La vendita del latte scremato in polvere si effettua secondo la procedura di gara permanente, indetta da ciascun organismo d'intervento.

*Articolo 3*

L'offerente può partecipare alla gara soltanto se si impegna per iscritto:

- a) a denaturare o a far denaturare il latte scremato in polvere oppure a trasformarlo o a farlo trasformare in alimenti composti, conformemente all'articolo 2 o, rispettivamente, all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1725/79, entro i sessanta giorni successivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3 del presente regolamento;
- b) a chiedere o far l'aiuto concesso in forza del regolamento (CEE) n. 1725/79 e a rispettare o a far rispettare le disposizioni di tale regolamento.

*Articolo 4*

1. Un bando di gara permanente è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.

(3) GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4.

(4) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(5) GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1.

(6) GU n. L 336 dell'1. 12. 1990, pag. 68.

(7) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

(8) GU n. L 319 del 21. 11. 1991, pag. 48.